

Circolare n.2/2024  
del 06 febbraio 2024

## SINTESI

**ADM: Circolare n.5/2024 – Modalità di gestione semplificata dei negozi ex articolo 128 T.U.L.D (Duty free shops) – DFS semplificato**

ADM, con Circolare n. 5 del 29 gennaio 2024, si è adeguata alle semplificazioni introdotte dal codice doganale Ue (Regolamento UE n. 9652/2013) e ha aggiornato i chiarimenti in merito alla circolare n. 179D/2000 sulle regole dei duty free shops, introducendo, a beneficio degli operatori, la possibilità di scelta tra il modello di gestione DFS normale e il modello DFS semplificato.

La gestione più snella prevista dalle modifiche apportate dal Regolamento doganale Ue può essere applicata dagli operatori in possesso della certificazione Aeo-C.

**ADM, con Circolare n. 5 del 29 gennaio 2024**, si è adeguata alle semplificazioni introdotte dal codice doganale Ue (Regolamento UE n. 9652/2013) e ha aggiornato i chiarimenti in merito alla circolare n. 179D/2000 sulle regole dei duty free shops, introducendo, a beneficio degli operatori, la possibilità di scelta tra il modello di gestione DFS normale e il modello DFS semplificato.

La gestione più snella prevista dalle modifiche apportate dal Regolamento doganale Ue può essere applicata dagli operatori in possesso della certificazione Aeo-C.

Si sta parlando delle regole che definiscono le modalità di acquisizione della merce da parte dei negozi operanti nell'“area extra Schengen” e della successiva vendita degli stessi prodotti ai viaggiatori con destinazione verso Paesi comunitari non aderenti alla convenzione Schengen.


Il nuovo documento precisa che, la gestione del DFS ordinario continuerà a seguire le linee guida previste dalla Circolare n.179D/2000, invece, per la gestione semplificata del duty-free shops caratterizzato dalla presenza di prodotti allo stato estero cioè con lo *status* di merce non unionale (tabacchi lavorati e alcolici) e prodotti in posizione unionale, si continuerà a fare riferimento alla disciplina contenuta nella circolare n. 5/2024.

Tra l'altro le Dogane specificano che la forma semplificata di gestione presuppone l'utilizzo di specifiche semplificazioni previste dalla normativa doganale unionale e consequenziali **all'ottenimento da parte del gestore della qualifica Aeo-C**, ossia la qualifica di “Operatore economico autorizzato” certificata dall'Adm agli operatori che, facendo richiesta, rispettano determinati requisiti qualitativi.

In particolare, nella gestione del Dfs semplificato, caratterizzato, come anticipato, dalla presenza di prodotti allo stato estero (tabacchi lavorati e alcolici) e prodotti in posizione unionale (a eccezione dei tabacchi lavorati, che potendo essere venduti solo a viaggiatori extra-Ue permangono dall'introduzione fino alla vendita allo stato estero), gli altri prodotti possono variare, al momento della vendita, la loro posizione doganale:

- da non unionale a unionale, nel caso degli alcolici venduti a viaggiatori dell'Unione europea
- da unionale a non unionale nel caso dei restanti prodotti, quando venduti a viaggiatori extra-Ue.

Ciò potrebbe comportare prezzi diversi per i viaggiatori UE o extra UE, a seconda che si applichi o meno l'IVA. In tal caso l'operatore può scegliere se applicare un unico prezzo ad entrambe le ipotesi. La presente circolare chiarisce come agire in ognuna delle due opzioni. Inoltre, la dogana specifica che, nel caso di vendita con prezzo differenziato, lo stesso dovrà essere chiaramente evidenziato sugli scaffali in corrispondenza dei prodotti in vendita per informare l'acquirente.

 [Allegato: Circolare n. 5/2024 Modalità di gestione semplificata dei negozi ex articolo 128 T.U.L.D \(duty free shops\) – DFS semplificato](#)